



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Terza)

Il Presidente

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 1464 del 2020, proposto da
Francesca Mazzola, rappresentato e difeso dall'avvocato Valerio Femia, con
domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il
suo studio in Roma, via Carlo Mirabello 19;

contro

Ministero Pubblica Istruzione non costituito in giudizio;

nei confronti

Isabella Luigina Fugazzi, Elia Torino non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

*previa sospensiva dell' elenco ammessi prova orale allegato avviso AOODRLO n.
11457 del 9.6.2020 integrato con nota AOODRLO n. 13363 del 30.6.2020, dei
decreti AOODRLO n. 10057 del 23.5.2019, n. 1897 del 27.6.2019 e 3123 del
8.10.2019, n.3472 del 27.11.2019 istitutivi della commissione esaminatrice e due*

sottocommissioni, del verbale n. 5 del 13.12.2019, della scheda di valutazione della prova scritta della ricorrente, verbale n. 23/b del 21.2.2020 ed elaborati, acquisiti con istanza accesso atti del 11.6.2020 e del 2.8.2020 e risposte del 2.7.2020 e del 5.8.2020, nonché di ogni provvedimento preordinato, consequenziale e successivo, in particolare pubblicazione graduatoria di merito AOODRLO n. 1839 del 27.7.2020

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi dell'art. 56 cod. proc. amm.;

Ritenuto che non sussistono i presupposti di estrema gravità ed urgenza tali da non consentire la dilazione della trattazione della domanda cautelare alla prima c.c. utile del 22/09/2020 tenuto conto dei tempi di presentazione del ricorso, in quanto la posizione del ricorrente potrà esser eventualmente reintegrata in tale sede, ove ne sussistano i presupposti;

Ritenuto, per quanto concerne l'istanza di autorizzazione alla notifica per pubblici proclami richiesta da parte ricorrente, di concederla ai fini dell'integrazione del contraddittorio nei confronti dei soggetti ammessi alla prova orale del concorso in contestazione;

- che la notificazione debba essere effettuata entro il termine perentorio di otto giorni decorrenti dalla comunicazione del presente decreto, e che il deposito della prova della notifica debba essere effettuato entro il 18 settembre 2020;

-che, considerato l'elevato numero dei soggetti, da evocare in giudizio, secondo quanto prospettato da parte ricorrente si debba autorizzare, come richiesto, la notifica per pubblici proclami, ai sensi dell'articolo 41, comma 4, cod. proc. amm., tenendo presente e che, ai sensi dell'articolo 52, comma 2, cod. proc. amm. è possibile autorizzare la notificazione "con qualunque mezzo idoneo, compresi quelli per via telematica o fax, ai sensi dell'articolo 151 del codice di procedura civile" e che, inoltre, in base a quest'ultima disposizione, il giudice può autorizzare

la notificazione anche in modo diverso da quanto previsto dalla legge;

- che la notificazione per pubblici proclami dovrà avvenire mediante la pubblicazione sul sito web dell'USR per la Lombardia, ove esistente o, in mancanza mediante affissione in un apposito spazio della bacheca presso l'USR stesso, visibile ai candidati posto che tali modalità appaiono soddisfare pienamente l'interesse alla conoscibilità del ricorso da parte degli interessati;

Ritenuto che qualora il ricorrente si avvalga di tale facoltà, si renderà necessaria la pubblicazione, sul sito web istituzionale dell'USR della Lombardia ove esistente, o, in mancanza, in apposito spazio della bacheca presso l'USR stesso, di un avviso, redatto da parte ricorrente, dal quale risulti:

a.- l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso;

b.- il nome del ricorrenti e l'indicazione delle amministrazioni evocate in giudizio;

c.- gli estremi dei provvedimenti impugnati;

d.- l'indicazione che la notifica è rivolta nei confronti dei soggetti ammessi alla prova orale del concorso per titoli ed esami per l'accesso al profilo professionale a 2004 posti di Direttore dei servizi generali e amministrativi, presso la regione Lombardia;

e.- l'indicazione del numero del presente decreto, facendo menzione della circostanza che con la stessa è stata disposta la notifica per pubblici proclami;

f.- il testo integrale del ricorso;

Ritenuto inoltre di dover disporre le seguenti prescrizioni:

qualora intenda avvalersi della notificazione per pubblici proclami, parte ricorrente dovrà comunicare all'USR della Lombardia la volontà di procedere in tal senso. La richiesta di pubblicazione sul sito web dovrà essere corredata dalla trasmissione dei files relativi all'avviso, redatto con le modalità sopra descritte, e del ricorso introduttivo del presente giudizio.

Parte ricorrente dovrà altresì trasmettere all'USR della Lombardia il suddetto

avviso nonché copia del ricorso affinché siano pubblicati nel sito dell'USR della Lombardia, ove esistente, o, in mancanza, in un apposito spazio (bacheca) presso l'USR stesso;

L'USR è tenuto a pubblicare sul proprio sito web, entro tre giorni dalla richiesta, il predetto avviso, in calce al quale dovrà essere inserita l'espressa indicazione che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione del presente decreto (di cui dovranno essere riportati gli estremi).

La pubblicazione dell'avviso e del ricorso – da effettuarsi entro i termini perentori sopra indicati decorrenti dalla comunicazione del presente decreto– dovrà avvenire da parte del l'USR della Lombardia in una apposita sezione del sito web, accessibile dalla pagina iniziale e indicata nella stessa pagina iniziale con la dicitura “atti di notifica”.

L'avviso e la relativa documentazione dovranno essere mantenuti sul sito web dell'USR della Lombardia fino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado del presente giudizio (o del provvedimento che definisce tale fase).

L'avvenuta pubblicazione, con le modalità sopra indicate, dovrà essere attestata dal dell'USR della Lombardia in favore dei ricorrenti, con la specificazione della data a partire dalla quale la pubblicazione è stata effettuata (l'attestazione dovrà essere rilasciata dall'Amministrazione entro tre giorni dalla richiesta di parte).

La prova delle pubblicazioni dovrà essere depositata nel fascicolo telematico dai ricorrenti entro il 18 settembre 2020;

Ritenuto, inoltre, necessario al fine di decidere di acquisire una relazione specifica sui fatti di causa da parte del Dirigente dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia e del Presidente della commissione giudicatrice (che ha provveduto alla correzione), che dovrà essere deposita entro il 18 settembre 2020 all'indirizzo pec tarmi-sez3@ga-cert.it.

P.Q.M.

Respinge l'istanza cautelare monocratica e fissa per la trattazione collegiale la c.c.

del 22 settembre 2020;

Autorizza, ai sensi dell'articolo 41, quarto comma, cod. proc. amm., l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei soggetti indicati in motivazione, con le modalità sopra specificate.

Dispone il compimento degli adempimenti istruttori, nei tempi e con le modalità esposte in motivazione, per quanto concerne il deposito della relazione richiesta da parte del Dirigente dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia e del Presidente della Sottocommissione giudicatrice. Il presente decreto è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti. Così deciso in Milano il giorno 7 settembre 2020.

Il Presidente
Ugo Di Benedetto

IL SEGRETARIO